SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 5 marzo 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 147.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990.

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 148.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991.

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 149.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 *a)* della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.

Da 94G0161 a 94G0163

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 16 febbraio 1994, n. D/258.

Disposizioni integrative e modificative delle circolari numeri D/1663 del 29 ottobre 1992, D/349 dell'11 marzo 1993 e D/133 del 27 settembre 1993 concernenti il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

94A1335

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Bisenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bisenti (Teramo), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bisenti (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Americo Marcocci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bisenti (Teramo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in date diverse, da otto consiglieri.

Il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bisenti (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Americo Marcocci.

Roma, 12 febbraio 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1463

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione comunale di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1993 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gorizia e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Lorenzo de' Luca di Pietralata;

Considerato che il predetto funzionario non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Pantaleo Zacheo è nominato commissario straordinario al comune di Gorizia, in sostituzione del dott. Lorenzo de' Luca di Pietralata, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

94A1464

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 novembre 1993, n. 599.

Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 10 e 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, concernente le norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere da parte della III commissione permanente (Esteri) della Camera dei deputati e della X commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, rispettivamente del 5 agosto e dell'8 luglio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. Mincomes n. 20688 del 20 luglio 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le esportazioni ed il transito dei prodotti e delle tecnologie sottoposti al controllo dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 — di seguito indicata come «la legge» — sono soggetti a controllo successivo secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

2. Il controllo successivo è effettuato sulla base di riscontri documentali e di controlli ispettivi presso la sede dell'importatore straniero allo scopo di accertare la effettiva destinazione finale e l'effettivo uso civile previsti nelle autorizzazioni specifiche rilasciate agli operatori.

Art. 2.

1-*a*. Ai fini del controllo di cui all'art. 1 l'operatore deve fornire al Ministero del commercio con l'estero, quale prova dell'arrivo nel Paese di destinazione, il formulario di verificazione ovvero, qualora lo stesso non sia previsto dalle intese internazionali, una dichiarazione di presa in carico da parte dell'importatore a firma del legale rappresentante, legalizzata ai sensi della legge n. 15/1968 ovvero autenticata.

1-*b*. Ove ritenuto necessario, nel provvedimento di autorizzazione, verrà indicata la specifica documentazione prescritta.

2. I suddetti documenti devono indicare quantità, valori e descrizione dei materiali corrispondenti a quelli riportati nei provvedimenti stessi.

3. La prova documentale dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione deve essere fornita entro novanta giorni dall'avvenuta spedizione oppure entro il maggior termine indicato nell'autorizzazione.

4. Il Ministero del commercio con l'estero, sulla base di motivata richiesta dell'operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al comma 3, può concedere una proroga di ulteriori novanta giorni, per la presentazione della documentazione di arrivo a destino, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 5 della legge n. 222/1992.

Art. 3.

1. Qualora il controllo di cui all'art. 2 non dia esito positivo, il Ministro del commercio con l'estero, una volta accertato, previo contraddittorio con l'esportatore, che l'inadempimento sia ad esso imputabile, adotta i seguenti provvedimenti:

a) sospensione della pronuncia su domande di autorizzazione, fin quando l'esportatore non adempie alle clausole fissate con il provvedimento, emesso in base all'art. 2 del presente regolamento;

b) diniego di autorizzazione, su domande presentate dopo l'accertamento di inadempimento;

c) esclusione dalle procedure di autorizzazione per comprovata inaffidabilità.

2. La sospensione è adottata quando sia stato commesso un solo inadempimento; il diniego è adottato quando l'esportatore sia recidivo; l'esclusione dalle procedure è disposta se l'esportatore è reiteratamente recidivo.

3. Il Ministro, nei casi meno gravi, e tenendo conto dell'entità economica delle operazioni, dispone, in luogo dell'esclusione, il diniego o la sospensione, in vece del diniego.

Art. 4.

1. La carenza o l'irregolarità della documentazione rilasciata dall'importatore estero, così come la difformità dei fatti da essa comprovati delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni di esportazione o transito costituirà elemento di valutazione, da parte del Ministro del commercio con l'estero, delle successive domande relative ad esportazioni o transiti destinati a quegli importatori esteri a cui carico siano state riscontrate le suddette carenze, irregolarità o difformità dei fatti. In conseguenza di ciò, il nominativo di tali importatori esteri sarà segnalato alle autorità degli altri Paesi aderenti alle intese internazionali in materia, ai fini del coordinamento.

Art. 5.

1. Indipendentemente dalle tipologie di controlli successivi, il Ministro del commercio con l'estero può richiedere alle ditte esportatrici ogni altro elemento idoneo alla conoscenza dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione del Ministro stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro: BARATTA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1994
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 222/1992 reca norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia. L'art. 10 di detta legge concerne l'obbligo per gli esportatori di comprovare l'arrivo a destino nonché l'utilizzazione civile. L'art. 16 della medesima legge concerne l'obbligo di trasmissione alle Camere dei decreti prima della pubblicazione.

— La legge n. 241/1990 concerne la trasparenza del procedimento amministrativo ed il diritto degli operatori di accedere ai documenti amministrativi.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— L'art. 1 della citata legge n. 222/1992 concerne i principi generali cui sono subordinati l'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie sensibili.

Note all'art. 2:

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— L'art. 5 della citata legge n. 222/1992 concerne l'istituzione di un comitato consultivo che deve formulare pareri sulle richieste di esportazione.

94G0180

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 febbraio 1994.

Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1989, n. 360, che prevede, tra l'altro, la possibilità di limitare la circolazione degli autoveicoli per esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto l'art. 80, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di prevedere con propri decreti i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione dei veicoli a motore finalizzata, tra l'altro, all'accertamento del rispetto dei limiti prescritti agli stessi per le emissioni inquinanti;

Vista l'appendice VIII, art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che stabilisce i valori delle emissioni inquinanti nei limiti previsti dalla direttiva n. 92/55/CEE;

Visto il decreto 12 novembre 1992 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti ed altri che all'allegato 3, punto 8.1, attribuisce allo stesso Ministro dei trasporti la facoltà di autorizzare imprese esercenti attività di autoriparazioni ad eseguire il controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Le imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione sono quelle iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni «meccanica e motoristica» o «elettrauto».

2. Le procedure di controllo sono quelle indicate nella direttiva n. 92/55/CEE richiamata nell'appendice VIII, art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495

3. Il controllo delle emissioni allo scarico deve essere effettuato, per i veicoli dotati di motore ad accensione comandata, con le apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-05 e, per i veicoli dotati di motore ad accensione spontanea, con le apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-11.

Art. 2.

1. I controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai fini della limitazione alla circolazione degli stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, devono essere eseguiti secondo quanto previsto all'art. 1.

2. L'attestazione dell'avvenuto controllo, valida su tutto il territorio nazionale, dovrà essere effettuata mediante rilascio di bollino autoadesivo, conforme all'allegato al presente decreto e da applicare sul parabrezza del veicolo interessato. Sul retro di detto bollino dovrà essere apposto il timbro dell'impresa di cui all'art. 1, comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1994

Il Ministro COSTA

ALLEGATO

94A1465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Maccagno dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di elettrodotti in linea aerea a M.T., in cavo aereo e sotterraneo a B.T. da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/37666).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL per la realizzazione di elettrodotti in linea aerea a M.T., cavo aereo e sotterraneo a B.T. su aree ubicate nel comune di Maccagno (Varese), mappali 2260, 3236, 1547, 1485, 1480, 3234, 1488, 1481, 1479, 2229, 1483, foglio 4 censuario di Campagnano, mappali 287, 621, foglio 3, mappale 78, foglio 2 censuario di Garabiolo, mappale 1608, foglio 6 censuario di Campagnano, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Vista la dichiarazione di rilevanza pubblico-sociale dell'opera proposta da parte del sindaco di Maccagno;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fornire servizio di energia elettrica a località tuttora sprovviste, ed al conseguente allacciamento di nuove utenze;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Maccagno (Varese), mappali 2260, 3236, 1547, 1485, 1480, 3234, 1488, 1481, 1479, 2229, 1483, foglio 4 censuario di Campagnano, mappali 287, 621, foglio 3, mappale 78, foglio 2 censuario di Garabiolo, mappale 1608, foglio 6 censuario di

Campagnano, dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

Milano, 15 giugno 1993

Il presidente: MORANDI

Il segretario: FERMO

94A1394

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lovero dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di collegamento della strada Garbisch con la strada Carbonere da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/41721).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 febbraio 1993, prot. n. 5633, dal comune di Lovero per la realizzazione di lavori di collegamento della strada Garbisch con la strada Carbonere su area ubicata nel comune di Lovero (Sondrio), mappale 380, foglio 24, mappali 118, 117, 124, 123, 131, 230, foglio 28, per le porzioni interessate dal progetto sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti, stante l'attuale degrado nella difesa della pubblica incolumità oltre al recupero degli alpeggi privati, altrimenti abbandonati;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo,

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lovero (Sondrio), mappale 380, foglio 24, mappali 118, 117, 124, 123, 131, 230, foglio 28, per le parti interessate dal progetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1395

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della strada di collegamento baite Maggengo Calec con la strada consorziale denominata Crotto Moroni-Calec da parte del sig. De Giovannetti Ezio. (Deliberazione n. V 41722).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Buglio in Monte (Sondrio) n. 102 del 23 aprile 1993;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 settembre 1992, prot. n. 36803, dal sig. De Giovannetti Ezio per la realizzazione di strada di collegamento baite Maggengo Calec con strada consorziale denominata Crotto Moroni-Calec su area ubicata nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali 182, 153, 171, foglio 6, per la porzione riferita al progetto sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fornire un miglior utilizzo delle zone agricole limitrofe e del patrimonio boschivo di proprietà comunale. Inoltre il percorso può fungere anche da strada tagliafuoco;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappali 182, 153, 171, foglio 6, per le parti interessate dal progetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della strada di collegamento baite Maggengo Prato con la strada consorziale denominata Crotto Moroni-Calec da parte del sig. Bigiotti Renato. (Deliberazione n. V/41723).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Buglio in Monte (Sondrio) n. 103 del 23 aprile 1993;

Visto il decreto della comunità montana Valtellina di Morbegno n. 1915 del 15 maggio 1992;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 settembre 1992, prot. n. 36809, dal sig. Bigiotti Renato per la realizzazione di strada di collegamento baite Maggengo Prato con strada consorziale denominata Crotto Moroni-Calec su area ubicata nel comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappale 176, foglio 6, mappali 18, 175, 159, 31, foglio 8, sottoposta a vincolo

paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, lettera *g*), nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel favorire un miglior utilizzo delle zone agricole limitrofe e del patrimonio boschivo di proprietà comunale. Inoltre il percorso può fungere anche da strada tagliafuoco;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Buglio in Monte (Sondrio), mappale 176, foglio 6, mappali 18, 175, 159, 31, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1397

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il ripristino di una casera, la ricostruzione del casello del latte e la costruzione di un canale da parte del comune di Albosaggia. (Deliberazione n. V/41724).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 maggio 1992, prot. n. 19713, dal comune di Albosaggia (Sondrio) per il ripristino di una casera, la ricostruzione del casello del latte e costruzione di canale su area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappale 5, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'uso delle strutture dell'alpeggio per attività agro-silvo-pastorale attività che, tuttora, costituisce una buona parte dell'economia locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappale 5, foglio 2, dell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1398

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno in Valtellina dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per l'ampliamento e la sistemazione della Baita del fuoco in località Prato Maslino da parte del consorzio agricolo Maslino-Vignone. (Deliberazione n. V/41725).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 agosto 1993, prot. n. 33535, dal Consorzio agricolo Maslino-Vignone per la realizzazione di ampliamento e sistemazione della Baita del Fuoco su area ubicata nel comune di Berbenno in Valtellina (Sondrio), mappali, 1, 14, foglio 2, mappali 6, 7, 8, foglio 3, mappali 27, 28, foglio 5, mappali 1, 3, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale in quanto il progetto prevede la realizzazione di un porticato (in parte semichiuso) addossato al fronte est della struttura già esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico-sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici-sociali consistenti nell'utilizzo, da parte degli agricoltori delle strutture dell'alpeggio garantendo, quindi, la conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno in Valtellina (Sondrio), mappali, 1, 14, foglio 2, mappali 6, 7, 8, foglio 3, mappali 27, 28, foglio 5, mappali 1, 3, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della strada forestale «Garavatti-Mot-Bataino», tronco «Valle del Monte» e tronco «Fiesc», da parte della comunità montana Alta Valtellina. (Deliberazione n. V/41726).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 2 marzo 1993, prot. n. 8483, dalla Comunità montana Alta Valtellina per la realizzazione della strada forestale «Garavatti-Mot-Bataino» tronco «Valle del Monte» e tronco «Fiesc» su area ubicata nel comune di Sondalo (Sondrio), primo lotto: mappali 43, 67, foglio 13, mappale 15, foglio 15; secondo lotto: mappali 15, 124, 95, foglio 15, mappali 10, 19, 12, 247, 13, 14, 15, 16, 246, 6, foglio 14, per le porzioni interessate dal progetto sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto essenziale e di indubbia rilevanza sia sotto il profilo agro-silvo-pastorale che sotto gli aspetti inerenti la viabilità ed il controllo delle acque piovane;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), primo lotto: mappali 43, 67, foglio 13, mappale 15, foglio 15; secondo lotto; mappali 15, 124, 95, foglio 15, mappali 10, 19, 12, 247, 13, 14, 15, 16, 246, 6, foglio 14, per le porzioni interessate dal progetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1400

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Donato Milanese dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una ristrutturazione edilizia da parte della società Gianenrico Mapelli S.r.l., in Milano. (Deliberazione n. V/41728)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la certificazione prot. n. 22414 del 19 luglio 1993 del comune di S. Donato Milanese con la quale si evidenzia la rilevanza economico-sociale dell'intervento dovuta all'attività esercitata dalla società Gianenrico Mapelli S.r.l.;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee in data 6 novembre 1992 relativa alla concessione del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia al progetto intitolato «Costruzione di uno stabilimento per la lavorazione delle carni bovine e ovicole di Milano»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV 3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 maggio 1993, prot. n. 23544, da Gianenrico Mapelli per la realizzazione di una ristrutturazione edilizia su area ubicata nel comune di San Donato Milanese, mappali 70, 71, 72, 73, 74, 75, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, art. 1, lettera *c*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'intervento è programmato per la realizzazione dello stabilimento per la lavorazione di carni bovine e ovicole di Milano e che lo stesso riveste caratteristiche di rilevanza economico sociale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in attività economica e di commercializzazione finanziata dall'organizzazione europea FEAOG ai fini di attuare un miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli come da regolamento (CEE) n. 355/1977 del Consiglio del 15 febbraio 1977 modificato dal regolamento (CEE) n. 4256/1988 del Consiglio del 19 dicembre 1988;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Donato Milanese, mappali 70, 71, 72, 73, 74, 75, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di ripenmetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1401

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la installazione di apparecchiature di rilevamento di dati da parte della regione Lombardia - Centro sperimentale nivometeorologico. (Deliberazione n. V/41727).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 5 febbraio 1993, prot. n. 4397, dalla regione Lombardia - Centro sperimentale nivometeorologico per l'installazione delle apparecchiature di rilevamento dati su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 4, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto indispensabili al rilevamento di dati tesi alla prevenzione di rischi di calamità naturali e monitoraggio delle stesse;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 4, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un bivacco alpino in località Passo di servizio da parte del Club alpino italiano, sezione Vallespluga. (Deliberazione n. V/41796).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 18 febbraio 1993, prot. n. 6766, dal Club alpino italiano per la realizzazione di bivacco alpino su area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 160, foglio 48, per la porzione riferita al progetto sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel migliorare le attrezzature al servizio dell'alpinismo e dell'escursionismo che rappresentano una delle risorse turistiche più importanti per la valle;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappale 160, foglio 48 parte dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 settembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1403

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di piste pedonali e ciclabili, tratto «Pont da Bondi-Brunn», da parte dell'A.P.T.M. di Livigno. (Deliberazione n. V/43500).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla giunta regionale in data 18 febbraio 1993, prot. n. 21601, dall'A.P.T.M. per la realizzazione di piste pedonali e ciclabili su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 533, 532, 531, 530, 529, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 53, 319, 89, 511, 85, 84, foglio 30 e mappali 426, 324, 323, 321, 319, 317, 427, 299, 297, 414, 295, 413, 408, 452, 583, 572, 565, 563, 561, 559, 582, 557, 555, 553, 551, 575, 548, 547, 491, 490, 545, 370, 369, 368, 367, 366, 365, foglio 29, per la sola parte interessata dall'intervento sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del corretto inserimento ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nell'arricchire l'offerta di infrastrutture turistiche della località;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 555, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 533, 532, 531, 530, 529, 527, 526, 525, 524, 523, 522, 53, 319, 89, 511, 85, 84, foglio 30 e mappali 426, 324, 323, 321, 319, 317, 427, 299, 297, 414, 295, 413, 408, 452, 583, 572, 565, 563, 561, 559, 582, 557, 555, 553, 551, 575, 548, 547, 491, 490, 545, 370, 369, 368, 367, 366, 365, foglio 29, per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente GHILARDOTTI

Il segretario FERMO

94A1404

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bormio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la manutenzione straordinaria e la sistemazione della pista «Martinola-Bosco Basso» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/43501).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 marzo 1993, prot. n. 12881, dal comune di Bormio per la manutenzione straordinaria e sistemazione della pista «Martinola-Bosco Basso» su area ubicata nel comune di Bormio (Sondrio), mappali 202, 203, 152, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 193, 196, 197, 481, 546, 547, 569, 176, foglio 18, mappali 33, 34, 35, foglio 19, mappali 414, 416, 413, 393, 343, 341, 340, 339, 338, 555, 212, 552, 203, 202, 197, 193, 178, 176, 171, 547, 170, 168, 167, 152, 569, foglio 18 (comune di Bormio), mappali 802, 804, 806, 809, 812, 816, 821, 824, 876, 878, 826, 828, foglio 14 (comune di Valdisotto), per la sola parte interessata dall'intervento sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, decreto ministeriale 21 giugno 1963, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nel:

limitare ulteriori danni al paese in caso di scarsità di precipitazioni nevose;

assicurare il collegamento con il paese;

evitare dannose code serali in discesa sulle funivie;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bormio (Sondrio), mappali 202, 203, 152, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 193, 196, 197, 481, 546, 547, 569, 176, foglio 18, mappali 33, 34, 35, foglio 19, mappali 414, 416, 413, 393, 343, 341, 340, 339, 338, 555, 212, 552, 203, 202, 197, 193, 178, 176, 171, 547, 170, 168, 167, 152, 569, foglio 18 (comune di Bormio); mappali 802, 804, 806, 809, 812, 816, 821, 824, 876, 878, 826, 828, foglio 14 (comune di Valdisotto) per la sola parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una pista ciclabile da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/43502).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 marzo 1993, prot. n. 34264, dall'A.P.T.M. di Livigno per la realizzazione di una pista ciclabile su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 61, 69, 81, foglio 41, mappali 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 55, 57, 58, 61, 62, 69, 135, 168, 169, 170, 189, 190, foglio 42 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici relativi all'attività turistica del comune;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 61, 69, 81, foglio 41, mappali 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 55, 57, 58, 61, 62, 69, 135, 168, 169, 170, 189, 190, foglio 42 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FIRMO

94A1406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un muro di controripa ed opere di manutenzione varie da parte dell'ANAS. (Deliberazione n. V/43507).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 17 giugno 1993, prot. n. 27166, dall'A.N A.S. per la realizzazione di un muro di controripa, variante al tracciato stradale ed opere di sistemazione varia su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 88,115, foglio 41, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431· ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica,

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'eliminare una situazione di pericolo per gli utenti della s.s. n. 301:

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 88, 115, foglio 41, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castione della Presolana dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione delle strade agro-silvo-pastorali «Fontanino di Pora-Malga Bassa di Pora» e «Cavarese-Val Lantana-Canal di Vipere» da parte del comune stesso. (Deliberazione n V/43764)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 gennaio 1993, prot. n. 2407, dal sindaco del comune di Castione della Presolana per la realizzazione di due strade agro-silvo-pastorali su area ubicata nel comune di Castione della Presolana (Bergamo), strada «Cavarese-Val Lantana-Canal di Vipere» mappali 3765, foglio 38, mappale 1840, foglio 32, mappale 3117, foglio 33, mappale 4836, foglio 27, per le parti interessate dal progetto e strada «Fontanino di Pora-Malga Bassa di Pora», mappali 1945, 3724, foglio 39/43 per le parti interessate dal progetto sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le strade in progetto vengono a sovrapporsi a tratturi esistenti;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella difesa della pubblica incolumità, scarico del legname e pulizia dei boschi interessati;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Castione della Presolana (Bergamo), strada «Cavarese-Val Lantana-Canal di Vipere» mappale 3765, foglio 38, mappale 1840, foglio 32, mappale 3117, foglio 33, mappale 4836, foglio 27, per le parti interessate dal progetto e strada «Fontanino di Pora-Malga Bassa di Pora», mappali 1945, 3734, foglio 39/43, per le parti interessate dal progetto dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 1993

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Corteno Golgi e Aprica dagli ambiti territoriali n. 15 e n. 2 individuati con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di interventi nel comprensorio sciistico di S. Pietro Baradello consistenti nella sostituzione di impianti di risalita preesistenti, nella apertura di un nuovo tracciato sciistico, nella sistemazione di tratti di pista in ottemperanza ai disposti della commissione regionale, pista di collegamento tra due piste latistanti, da parte della S.A.C.I.T. (Deliberazione n. V/43810)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 1° giugno 1993, prot. n. 24131, dalla S.A.C.I.T. per la realizzazione di interventi nel comprensorio sciistico di S. Pietro Baradello su aree ubicate nei comuni di Corteno Golgi (Brescia), mappale 11, foglio 73, mappale 4, foglio 95, e Aprica (Brescia), mappali 191, 192, 193, 194, 195, 196, foglio 22, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa negli ambiti territoriali n. 15 e n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n 431: ciò in considerazione del fatto che trattasi di opere ricadenti in un comprensorio sciistico preesistente e nella fattispecie sostituzione impianti di risalita preesistenti - apertura nuovo tracciato sciistico - sistemazione tratti di pista in ottemperanza ai disposti della commissione regionale, pista di collegamento tra due piste latistanti, ossia antropizzazioni che per le particolari localizzazioni e soluzioni tecnologiche vanno a creare un impatto ambientale e visivo limitato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fornire maggiore sicurezza agli impianti sciistici;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dagli ambiti territoriali n. 15 e n. 2, individuati e perimetrati con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n 40/1993 la presente deliberazione non è soggetta a controllo,

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comune di Corteno Golgi (Brescia), mappale 11, foglio 73, mappale 4, foglio 95, e Aprica (Brescia), mappali 191, 192, 193, 194, 195, 196, foglio 22, dagli ambiti territoriali n. 15 e n 2, individuati con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, gli ambiti territoriali n. 15 e n. 2, individuati con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 17 novembre 1993

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A1409

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia del 23 ottobre 1992, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 16 e 26 marzo 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) n. 3017 del 6 settembre 1993 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 15 luglio 1993 all'istituzione di corsi di diploma universitario nell'Università di Catania;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 660 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è depennata la scuola per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Sono soppressi il capo III - Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica e gli articoli da 697 (ex 284) a 703 (ex 290).

Nella parte quarta capo I col n. 10 e lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il diploma universitario in tecnico di audiometria e audioprotesi.

Dopo l'art. 836 e sempre con lo spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo XI

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

1. Art. 837 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;

b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera, può riconoscere, altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito in cinque per anno di corso.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domanda a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria, coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia secondo lo statuto riformato (nuova tabella XVIII) e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso. Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario, possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero, per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 838 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semetre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore; terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire, altresì, attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti, nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto, altresì, a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

1. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati, compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti, di norma, al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzioni delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale

svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A* - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:
audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extra ospedalieri.

I Anno - II semestre:

AREA *B* - Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:
fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:
psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:
misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extra ospedalieri.

II Anno:

AREA *C* - Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria. foniatria e geriatria audiometria (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria. pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:
fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:
otorinolaringoiatria,
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:
audiometria tonale;
impedenzometria.

C.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.5. Corso integrato di patologia:
patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.6. Corso integrato di medicina materno-infantile:
audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.7. Corso integrato di audiometria infantile:
audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.8. Corso integrato di sanità pubblica:
legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno - I semestre:

AREA *D* - Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia industriale.

D.1 Corso integrato di audiologia clinica I:

patologia del sistema audiovestibolare;

clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:

audiometria protesica;

tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:

riabilitazione audiologica;

riabilitazione audiologia pediatrica;

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:

fonometria;

audiometria ambientale;

audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno - II semestre - Indirizzo per audiometristi:

AREA *E* - Neurofisiologia clinica; audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:

otoneurologia;

audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:

semeiotica speciale audiovestibolare;

audiometria vocale;

audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:

epidemiologia,

audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

III Anno - II semestre - Indirizzo per audioprotesisti:

AREA *F* - Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica ed acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audiprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi, apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:

elettronica applicata;

acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audiprotesiche:

tecniche acustiche applicate;

elettronica applicata;

audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale.

legislazione;

etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 839 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini, possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione del progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità fra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera, riconosce atresi, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario o quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 7 dicembre 1993

Il rettore: RODOLICO

94A1446

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 marzo 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1685,17
ECU	1902,39
Marco tedesco	983,18
Franco francese	289,25
Lira sterlina	2511,75
Fiorino olandese	875,59
Franco belga	47,742
Peseta spagnola	12,012
Corona danese	251,65
Lira irlandese	2408,61
Dracma greca	6,773
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1242,48
Yen giapponese	16,019
Franco svizzero	1173,11
Scellino austriaco	139,78
Corona norvegese	226,91
Corona svedese	210,71
Marco finlandese	303,77
Dollaro australiano	1201,02

94A1550

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ritiro dal commercio di soluzione glucosata prodotta dalla ditta Pierrel Ospedali

Ai sensi degli articoli 14 e 25 del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 15 febbraio 1994, il Ministero della sanità ha disposto in via cautelativa, in attesa dell'esito di ulteriori accertamenti l'immediato ritiro dal commercio nonché il divieto di vendita e di utilizzazione del preparato:

Soluzione glucosata al 33% - 500 ml, limitatamente ai lotti n. 2181/1 del 4/93 e n. 2076/1 del 3/93 ditta Pierrel Ospedali (Milano).

Il provvedimento è motivato da effetti indesiderati verificatisi in pazienti trattati col prodotto in argomento.

94A1474

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato «Maneb-80»

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 6 aprile 1973 alla impresa Terranalisi - S.n.c. di Malaguti dott. Enzo, con sede in Cento (Ferrara), via Donizetti, 2/A, del presidio sanitario denominato «Maneb-80», già registrato al n. 1186.

94A1475

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 15.000.000, disposto dalla sig.ra Luigia Baldassi con testamento pubblicato per atto dott. Massimo Cagnacci, notaio in Biella, numero di repertorio 52110.

94A1455

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1994, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta, a favore del sottocomitato C.R.I. di Incisa Valdarno, dal comune di Incisa Valdarno, consistente in due appartamenti siti in Incisa Valdarno, piazza Santa Lucia, 2, del periziato valore di L. 174.777.000, con atto a rogito dott. Luigi Vannozzi, notaio in Firenze, numero di repertorio 239193.

94A1456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Casa azzurra - Società cooperativa di abitazione a proprietà divisa a r.l.», in Vercelli.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1994 il dott. Antonio Gianasso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Casa azzurra - Società cooperativa di abitazione a proprietà divisa a r.l.», posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 20 gennaio 1992 in sostituzione del dott. Filippo Jannelli, dimissionario.

94A1476

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «96ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia», che avrà luogo a Verona dal 9 marzo 1994 al 13 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «29ª Mostra convegno Expocomfort - Riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria - Esposizione internazionale», che avrà luogo a Milano dal 10 marzo 1994 al 14 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «6ª Dentaltecnica - 13° Congresso nazionale Antlo», che avrà luogo a Vicenza dal 10 marzo 1994 al 13 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Milanofil - Convegno commerciale filatelico», che avrà luogo a Milano dall'11 marzo 1994 al 13 marzo 1994.

94A1477

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto 7 ottobre 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una telecamera Canon completa di accessori Panasonic mixer video centralina Sony e trepiedi con testa del valore di L. 8.000.000, disposta in suo favore dalla ditta Ici Pharma di Milano, da destinare all'Istituto clinico di chirurgia.

Con decreto 8 ottobre 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000.000 disposta in suo favore dal comitato promotore Telethon di Roma, da destinare alla ricerca sull'avanzamento delle conoscenze sulle distrofie muscolari condotta dall'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e medicina del lavoro «D. Campanacci».

Con decreto 21 ottobre 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare la donazione di collezione di animali imbalsamati del valore di L. 21.010.000, disposta in suo favore dalla sig.ra Francia Gabriella, da destinare al C.I.S.M.A. - Museo di zoologia.

Con decreto 23 ottobre 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 32.000.000, disposta in suo favore dalla Banca popolare dell'Emilia Romagna di Modena, da destinare al restauro della scultura settecentesca in terracotta del maestro Giuseppe Mazza presso la facoltà di lettere e filosofia.

94A1453

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto 7 novembre 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare la donazione di strumenti scientifici del valore di L. 18.000.000, disposta in suo favore dalla ditta Mascia Brunelli S.p.a., da destinare all'Istituto di clinica generale e terapia medica I.

Con decreto 17 novembre 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchio telefax, del valore di L. 700.000, disposta in suo favore dalla ditta CibaGeigy S.p.a., da destinare al dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche.

Con decreto 17 novembre 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000.000, disposta in suo favore dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto 17 novembre 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000, disposta in suo favore dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, da destinare al dipartimento statistico.

Con decreto 17 novembre 1993 del prefetto di Firenze l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchi scientifici del valore di L. 6.545.000, disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, da destinare al dipartimento di scienze aziendali.

94A1454

Autorizzazione all'Associazione centri internazionali studi e convegni ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 2 settembre 1993 l'Associazione centri internazionali studi e convegni (CISEC), ente morale, è autorizzata ad acquistare due locali: uno avente accesso dal vicolo del Polverone n. 8, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 87682, foglio 491, n. 329, sub 1; l'altro avente accesso da piazza della Quercia n. 2, denunciato per l'accatastamento all'ufficio tecnico erariale di Roma in data 26 novembre 1966, scheda n. 1134820.

94A1452

Rettifica al decreto ministeriale 20 aprile 1993, concernente il riconoscimento della personalità giuridica del «Consorzio universitario per la promozione e lo sviluppo della facoltà di ingegneria», con sede presso l'Università di Modena.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 2 febbraio 1994 al n. 443, il decreto ministeriale 20 aprile 1993 è stato rettificato come segue: «È riconosciuta la personalità giuridica del "Consorzio universitario per la promozione e lo sviluppo della facoltà di ingegneria", con sede presso l'Università degli studi di Modena e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto».

94A1478

Modificazione allo statuto del Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale, in Altavilla Vicentina

Con decreto ministeriale 27 novembre 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 2 febbraio 1994 al n. 442, il l'art. 2 dello statuto del Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale (C.U.O.A.), con sede in Altavilla Vicentina (Vicenza), viene modificato con l'aggiunta del seguente comma dopo il secondo capoverso: «In caso di dissenso da parte degli organi deliberanti degli enti consorziati sugli oneri finanziari da porsi a carico dei rispettivi bilanci, ciascun ente avrà facoltà di decidere con effetto immediato il proprio recesso dal Consorzio».

94A1479

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.a.s. Hotel Terme Patria di Voltolina Luisa & C. ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in Abano Terme.

Con provvedimento n. 4698 del 19 ottobre 1993 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Hotel Terme Patria di Voltolina Luisa & C., con sede in viale delle Terme n. 56, codice fiscale 00865050280, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Patria» sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol e piscine coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria per lo stabilimento termale è stata assunta dal dott. Khabbaze Georges.

94A1520

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di architettura:

composizione architettonica;
disegno;
disegno industriale;
restauro architettonico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1480

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante il posto di professore universitario di ruolo - prima fascia - per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1481

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Udine è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di agraria:

biochimica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1482

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili siti nel compartimento di Perugia

Con D.A. n. 25 del 16 febbraio 1994 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda dei reliquati stradali del compartimento A.N.A.S. di Perugia qui sotto indicati.

N		Progr. kilometr.	Comune	Foglio	Partic.	Partita catastale	mq
1	3	70 + 800	Otricoli	7	273	77	2270
2	3	123 + 700	Spoleto	176	300-302	5	1525
3	3	125 + 700	Spoleto	165	675	5	164
4	3-*bis*	36 + 500	Todi	42-60	358-499		
5	3 *bis*	36 + 500	Todi	43	401		2304
6	3 *bis*	103 + 540	Umbertide	73	439	151	303
7	3 *bis*	114 + 010	Città di Castello	266	531		1846
8	3 *bis*	123 + 750	Città di Castello	130	631		1544
9	3-*bis*	80 + 750	Perugia	351	322		1585
10	3-*ter*	20 + 100	S. Gemini	4	240	81	740
11	75	22 + 800	Foligno	115	742	5	170
12	75 *bis*	18 + 300	Corciano	35	331-485	6055	4150
13	79	2 + 500	S. Gemini	18	262-317	640	960
14	79	3 + 700	S. Gemini	19	371-372-373	640	1120
15	79 *bis*	36 + 380	Todi	93	32		
16	219	6 + 100	Gubbio	425	439-440		570
17	219	6 + 250	Gubbio	425	441		200
18	220	11 + 000	Perugia	336	137	402	2035
19	316		Giano dell'Umbria	2	52	816	150
20	316		Giano dell'Umbria	2	820		
21	320	23 + 000	Cascia	53	522-649	--	300
22	395 Passo del Cerro		Spoleto	130	106		50
23	Racc. aut. PG-A/1	39 + 000	Magione	19	437-439-440	6726	955
24	Racc. aut. PG-A/1	44 + 700	Corciano	28	124	1831	2180
25	Racc. aut. PG-A/1	44 + 900	Corciano	35	328-330	6055	680
26	219 Variante di Gubbio		Gubbio	196	-		
27	320		Cascia	[illegible]	648		
		19 + 700	Foligno	137	1399-2		272

94A1519

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994).

All'art. 41, comma 1, del decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, dove è scritto «1. Resta fissato al 31 dicembre *1993* ...», leggasi «1. Resta fissato al 31 dicembre *1994* ...».

94A1547

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere *stampatello*.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di *De Luca*
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE *SARDE*
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 3 0 9 4 *

L. 1.300